

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna
<p>Articolo 26 Il Comitato per la legislazione</p> <p>1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.</p> <p>Articolo 39 La qualità delle norme e i Testi unici</p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p> <p>2. La legge, per materie determinate ed omogenee può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.</p> <p>3. I Testi unici sono</p>		<p>Articolo 44 Testi unici</p> <p>1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.</p> <p>2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle</p>	<p>Articolo 30 Norme sulla chiarezza dei testi normativi</p> <p>1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per la chiarezza e la semplicità dei testi.</p> <p>2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità</p>	<p>Articolo 53 Impatto delle leggi e redazione dei testi</p> <p>1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.</p>

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna
<p>approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p>		<p>Autonomie locali e della Consulta statutaria.</p> <p>3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.</p> <p>4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.</p>		<p>3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.</p> <p>Articolo 54</p> <p>Testi Unici</p> <p>1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:</p> <p>a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;</p> <p>b) la redazione del testo</p>

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
<i>Abruzzo</i>	<i>Basilicata</i>	<i>Calabria</i>	<i>Campania</i>	<i>Emilia Romagna</i>
				<p>unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;</p> <p>c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;</p> <p>d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza</p>

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
<i>Abruzzo</i>	<i>Basilicata</i>	<i>Calabria</i>	<i>Campania</i>	<i>Emilia Romagna</i>
				<p>regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;</p> <p>e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi</p>

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
<i>Abruzzo</i>	<i>Basilicata</i>	<i>Calabria</i>	<i>Campania</i>	<i>Emilia Romagna</i>
				<p>ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.</p> <p>3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.</p> <p>4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.</p>

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>SEZIONE IV FUNZIONE LEGISLATIVA</p> <p>Articolo 36 Esercizio della funzione</p> <p>1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.</p> <p>3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino</p>	<p>Non c'è alcuna disposizione specifica</p>		<p>Articolo 32 Testi unici</p> <p>1. Il consiglio regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici.</p> <p>2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.</p>	

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione

Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise
<p>normativo ovvero comportamenti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.</p> <p>4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.</p> <p>5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina 55 dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.</p>			<p>Articolo 34</p> <p>Qualità della normazione</p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p> <p>2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.</p> <p>3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.</p>	

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>Articolo 48 Qualità della legislazione</p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p> <p>Articolo 71 Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei</p>	<p>Articolo 37 Regolamento interno del Consiglio regionale</p> <p>1 Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.</p>	<p>Articolo 44 Qualità delle fonti normative</p> <p>1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.</p> <p>2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.</p> <p>3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvati dal consiglio con un unico voto.</p> <p>5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a</p>	<p>Articolo 40 Testi unici</p> <p>1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.</p> <p>2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.</p> <p>3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la</p>	

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
<p>risultati previsti.</p> <p>2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.</p>		<p>garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.</p> <p>7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.”</p> <p>Articolo 45 Controllo sulle leggi</p> <p>1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.</p> <p>2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle conformazioni necessarie.</p> <p>3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal</p>	<p>predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.</p> <p>4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.</p> <p>5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.</p>	

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione

Piemonte	Puglia	Toscana	Umbria	Veneto
		<p>presente articolo.</p> <p>4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.</p>	<p>Articolo 61</p> <p>La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi</p> <p>1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.</p> <p>2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.</p> <p>3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.</p> <p>4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché</p>	

Semplificazione normativa: qualità della regolamentazione				
<i>Piemonte</i>	<i>Puglia</i>	<i>Toscana</i>	<i>Umbria</i>	<i>Veneto</i>
			<p>all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.</p> <p>5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.</p> <p>6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.</p>	